DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELLA XVI LEGISLATURA

INTERVENTO 3.3.D

PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dd. 02.11.2021.

Art. 1 - Finalità

- 1. Le presenti disposizioni regolano l'intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" del Documento di Interventi di Politica del Lavoro.
- 2. I percorsi lavorativi perseguono uno dei seguenti macro obiettivi:
 - a. mantenimento delle capacità lavorative di quei soggetti per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un punto di arrivo lavorativo posto che, in considerazione della loro situazione psico-fisica o familiare-sociale, non è per gli stessi pensabile un'evoluzione ulteriore;
 - b. crescita e formazione delle competenze base in ambito lavorativo di quei lavoratori per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un ponte per il mercato del lavoro ordinario;
 - c. conoscenza e osservazione sul lavoro di quei soggetti, ancora sconosciuti o poco conosciuti dal punto di vista lavorativo, per i quali l'intervento in oggetto rappresenta un punto di aggancio per l'avvio di una progettualità lavorativa concreta e spendibile;
 - d. sostegno alle madri di famiglie monoparentali con vincoli di conciliazione particolarmente stringenti.

Art. 2 - Condizioni necessarie riferite al progetto

- 1. I progetti presentati devono avere quale fine fondamentale l'inclusione lavorativa di soggetti deboli e svantaggiati, quindi una finalità pubblica sostenuta da un servizio di interesse generale. I lavori materiali proposti devono essere funzionali al perseguimento del fine pubblico generale richiamato, supportando nel contempo l'agire del proponente. Mai possono dar luogo a sostituzione di personale dipendente del medesimo proponente o riguardare beni di proprietà privata, qualora non vi siano specifiche convenzioni con l'Ente proponente.
 - Un elenco dei lavori ammessi è riportato nell'allegato A, parte integrante delle presenti disposizioni; lavori diversi possono essere ammessi dall'Agenzia del lavoro, previa richiesta anticipata da parte degli enti beneficiari del finanziamento.
- 2. Per i progetti dove c'è bisogno di autorizzazioni e/o concessioni è necessaria la loro acquisizione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione dei progetti

- 1. I soggetti beneficiari del finanziamento, ossia gli Enti promotori, presentano all'Agenzia del lavoro i progetti dal 01 febbraio all'11 marzo di ogni anno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto.
- 2. Qualsiasi variazione, successiva alla presentazione del progetto e nel corso dell'attuazione dello stesso, va comunicata all'Agenzia del lavoro.

Art. 4 - Allegati ai progetti

- 1. Gli enti beneficiari del finanziamento devono allegare ai progetti:
 - una relazione tecnica, per i progetti di abbellimento urbano e rurale, nella quale devono essere riportati in modo preciso, chiaro e sintetico i lavori che si intendono realizzare;

- una relazione dettagliata delle azioni previste, per i progetti di valorizzazione, recupero di materiale e beni nell'ambito di attività afferenti alla "Rete provinciale del Riuso", riordino, custodia e vigilanza e particolari servizi ausiliari di tipo sociale;
- i moduli di "proposta occupazione temporanea" sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente e dai lavoratori, i quali, essendo stati individuati in base ai criteri di scelta adottati dall'ente, manifestano la loro accettazione o rifiuto dell'offerta di lavoro.

Art. 5 - Assegnazione delle opportunità occupazionali ai singoli progetti

- 1. L'Agenzia del lavoro, verificato che i criteri scelti dall'Ente per l'individuazione dei lavoratori tengano conto dello stato di bisogno, dello svantaggio sociale e della difficoltà d'inserimento lavorativo, assegna le opportunità occupazionali, anche dei progetti pluriennali, secondo i criteri stabili dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Qualora i lavoratori siano assunti a tempo parziale in progetti dove tutti i lavoratori sono inseriti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità occupazionali in proporzione alle ore di lavoro svolte. Diversamente, qualora solo alcuni dei lavoratori coinvolti nel progetto siano assunti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità nel modo seguente: i part-time con un numero di ore uguale o inferiore alle 25 ore settimanali sono considerati mezza opportunità; i part-time con un numero di ore superiore alle 25 ore settimanali sono considerati una opportunità intera.
- 3. Eventuali rinunce da parte dell'Ente ad opportunità occupazionali vanno comunicate tempestivamente all'Agenzia del lavoro.
- 4 L'Ente può attivare progetti aggiuntivi e/o assumere lavoratori in più rispetto a quelli concessi, accollandosene interamente i costi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Intervento 3.3.D del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.

Art. 6 - Individuazione del soggetto attuatore (Cooperativa)

- 1. L'individuazione della Cooperativa sociale di tipo b) esecutrice dei lavori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di appalti della pubblica amministrazione, compreso quanto disposto dall'art. 5 della Legge 381/91 e dall'art. 2 comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016 e tenuto conto di quanto riportato all'art. 7 delle presenti disposizioni.
- 2. Per quanto riguarda i progetti di "particolari servizi ausiliari di tipo sociale" posti in essere all'interno delle APSP, in osservanza al dettato della delibera della Giunta Provinciale n. 617 dd. 23.03.2007, nel medesimo atto dovrà essere inserita la clausola secondo la quale il personale impiegato in progetti di utilità collettiva non svolgerà funzioni già assegnate al personale delle APSP (ad esclusione dei compiti di custodia ed animazione) ed essere esplicitato che è stata preliminarmente verificata l'assenza di sovrapposizioni tra le attività progettate e quelle eventualmente già avviate presso gli Enti titolari in attuazione della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modificazioni, nonché accertata la sussistenza di elementi distintivi tra le une e le altre attività.

Art. 7 - Requisiti e obblighi del soggetto attuatore

- 1. I Soggetti attuatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
 - b. dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione dell'incarico di gestione;
 - c. possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto.
 - I soggetti attuatori devono inoltre fornire ai lavoratori abbigliamento adeguato in relazione alla tipologia del progetto, alla sua collocazione geografica e all'andamento stagionale.
- 2. I soggetti attuatori sono tenuti ad inviare via pec all'Agenzia del lavoro il modulo "rapportino di inizio cantiere" lo stesso giorno di inizio dei lavori;

- 3. I soggetti attuatori sono tenuti a caricare nel programma informatico i moduli firmati di "variazione cantiere", "la scheda coordinatore di cantiere" e la scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'abbigliamento fornito ai lavoratori;
- 4. I soggetti attuatori sono tenuti ad esporre sui vari cantieri/luoghi di lavoro il Cartello Int. 3.3.D, fornito dall'Agenzia del lavoro. Sul cantiere/luogo di lavoro deve inoltre essere presente il registro presenze lavoratori e la relazione tecnica dei lavori da effettuare.

Art. 8 - Requisiti e ruolo del caposquadra

- 1. Non sono ammessi capisquadra che abbiano compiuto 68 anni di età;
- 2. Il caposquadra deve essere nominato nel caso di gruppi di lavoro composti da almeno 3,5 opportunità occupazionali, deve essere in possesso di esperienza e professionalità utili allo svolgimento del proprio ruolo. Sono ammessi i gruppi di lavoro composti da lavoratori tutti part-time, compreso il caposquadra, purché vi prendano parte almeno quattro persone. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra deve essere individuato, ove possibile, con il datore di lavoro affidatario dei progetti.
- 3. Il caposquadra può essere individuato anche tra i lavoratori non iscritti nelle liste dell'Intervento 3.3.D o può essere dipendente della Cooperativa affidataria dei lavori.
- 4. La nomina del caposquadra ha durata almeno triennale. Ciò al fine di creare un gruppo stabile di capisquadra con idonea professionalità, tale da assicurare una maggiore efficacia dell'offerta formativa specifica svolta annualmente da Agenzia del lavoro e garantire una maggiore continuità gestionale dei gruppi di lavoro. E' prevista l'interruzione anticipata della durata triennale di nomina esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) maturazione da parte del lavoratore/caposquadra dei requisiti pensionistici o di età;
 - b) sopravvenuta indisponibilità da parte del lavoratore/caposquadra a seguito di diversa e più congrua occupazione lavorativa o motivi di salute e/o personali;
 - c) rilevate e documentate evidenze, da parte dei soggetti coinvolti (Ente, Cooperativa, Agenzia del lavoro), di comportamenti inadeguati sotto il profilo tecnico e socio-relazionale, in riferimento al rispetto delle regole che il ruolo richiede e tali da compromettere il buon esito dello svolgimento e prosecuzione del progetto. A tale scopo, l'Ente titolare del progetto e gli eventuali servizi sociosanitari di riferimento sono tenuti a considerare l'esito dell'esperienza trascorsa, così come documentato nella "scheda di rilevazione" redatta dal Coordinatore di Cantiere della Cooperativa affidataria dei lavori.
- 5. Il caposquadra individuato ha l'obbligo di frequentare gli appositi corsi organizzati dall'Agenzia del lavoro. Le giornate sono considerate lavorative, solo nel caso di rapporti di lavoro già in essere.

Art. 9 - Requisiti e ruolo del Coordinatore di cantiere

- 1. Il Coordinatore di cantiere viene messo a disposizione dall'affidatario dei lavori e deve aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con le attività svolte. L'idoneità del Coordinatore di cantiere dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore" che la Cooperativa deve caricare nel programma informatico.
- 2. Il coordinatore ha l'obbligo di monitorare costantemente le squadre di lavoro seguendo i singoli lavoratori impiegati, visitando direttamente i cantieri di lavoro obbligatoriamente almeno due volte la settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale. Garantisce i momenti di verifica e confronto con i servizi e/o con tutti i soggetti coinvolti.
- 3. Nel corso del progetto il coordinatore intrattiene i contatti e si confronta con l'Ente promotore del progetto, con i Servizi sociali e/o sanitari territoriali di riferimento e con l'Agenzia del lavoro, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei

lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il coordinatore ha inoltre il compito di verificare l'idoneità delle attrezzature e dei dispositivi personali di sicurezza, la corretta fornitura di materiali e quant'altro indispensabile ad un corretto ed efficace funzionamento dei gruppi di lavoro, compilando l'apposita scheda relativa all'attrezzatura.

- 4. Il processo e l'esito dell'osservazione in riferimento ad ogni singolo lavoratore sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere in due fasi, una intermedia e una finale attraverso la "Scheda di Rilevazione" che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali del soggetto promotore, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai propri lavoratori.
- 5. È prevista, inoltre, la stesura da parte del Coordinatore di cantiere della "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, utilizzabile anche come strumento programmatorio per l'anno successivo.
- 6. Il Coordinatore di cantiere, nello svolgimento del proprio ruolo non può seguire più di 55 unità lavorative, intese come persone fisiche (caposquadra compreso). Quando si realizza questa condizione, il Coordinatore non può svolgere alcuna altra attività lavorativa. Il numero massimo delle unità lavorative può essere superato solo in caso di assegnazione di ulteriori opportunità lavorative all'Ente titolare del progetto durante lo svolgimento dei lavori o a seguito della trasformazione di opportunità occupazionali a tempo pieno in opportunità parttime. La persona incaricata a coprire questo ruolo non può avere incarichi di alcun genere all'interno dell'Intervento 3.3.C (ex 18).
- 7. Possono svolgere l'attività di Coordinatore di cantiere anche soggetti esterni cui il soggetto attuatore ha affidato tale incarico.

Art. 10 - Svolgimento dell'attività lavorativa

- 1. L'inizio lavori deve avvenire successivamente alla data di approvazione degli stessi da parte dell'Agenzia del lavoro.
- 1bis. Nel caso in cui le opportunità occupazionali concesse non siano attivate entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori, il numero delle opportunità e il contributo verranno conseguentemente rideterminati;
- 2. Eventuali proroghe della durata dei lavori dovranno essere richieste almeno 15 giorni prima della data di fine cantiere prevista ed autorizzate dall'Agenzia del lavoro. Nella richiesta deve essere specificato se la proroga:
 - riguarda il completamento dei lavori già autorizzati o l'esecuzione di lavori nuovi, con l'obbligo in questo secondo caso di elencarli;
 - comporta una variazione del contributo finanziario concesso.
- 3. In caso di temporanea necessità di suddivisione della squadra per lavori che non richiedano la presenza della stessa al completo, il caposquadra potrà suddividere i lavoratori, purché impiegati in interventi solo all'interno dell'area abitata del Comune, in modo che possa garantire sempre un'efficace attività di controllo.
- 4. Gli automezzi, l'attrezzatura e i macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori devono essere messi a disposizione da parte della Cooperativa affidataria dei lavori, la quale deve provvedere nel modo più opportuno al trasporto degli attrezzi, dei macchinari e dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi. Nel caso in cui non sussista tale condizione è obbligatoria la stipula di un contratto in comodato tra l'Ente titolare del progetto e la Cooperativa affidataria dei lavori. La Cooperativa affidataria dovrà provvedere ad organizzare il trasporto dei lavoratori dal luogo di ritrovo al cantiere.

5. Modifiche rispetto al progetto approvato, devono essere sempre richieste preventivamente con un congruo anticipo ed attuate solo dopo l'avvenuta autorizzazione da parte dell'Agenzia del lavoro pena la dichiarazione della decadenza dalla quota del contributo non ancora erogata.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

- 1. I rapporti di lavoro delle persone assunte con il presente Intervento sono a tempo determinato e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro.
- 2. L'orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata, prevedendo non più di cinque ore consecutive al mattino ed una pausa pranzo di almeno un'ora per i cantieri all'aperto nonché per attività presso strutture museali e simili.
- 3. Il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, preferibilmente di tipo orizzontale, purché preveda un minimo di 15 ore settimanali.
- 4. Orari di lavoro particolari, modifiche dell'orario di lavoro e composizione di gruppi di lavoratori dettata da particolari condizioni contingenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del lavoro.

Art. 12 - Termini e modalità di iscrizione dei destinatari alle liste

- 1. I requisiti soggettivi richiesti al lavoratore devono essere posseduti dallo stesso all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste.
- 2. Le persone che sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti possono presentare domanda, corredata dalla relativa documentazione, se necessaria, dall' 1 dicembre al 25 gennaio di ogni anno. Entro il 31 gennaio le liste sono approvate dall'Agenzia del lavoro e messe a disposizione dei Comuni, delle Comunità di Valle e delle APSP e delle Aziende Speciali interessate, per quanto di loro competenza, per la stesura dei progetti.
- 3. I lavoratori assunti in progetti pluriennali possono iscriversi nelle liste nei tempi riportati nel comma precedente, a prescindere dal requisito della disoccupazione, nel caso in cui il loro rapporto di lavoro si concluda nel primo semestre dell'anno successivo.
- 4. L'aggiornamento delle liste da parte dell'Agenzia del lavoro dà la possibilità ai lavoratori che si iscrivono dopo il termine del 25 gennaio di poter essere inseriti per un'eventuale assunzione, ferma restando la priorità di assunzione per i lavoratori iscritti nella prima lista approvata a gennaio. I lavoratori possono iscriversi entro il mese di marzo e tale lista verrà approvata entro il mese successivo. In casi di urgenza per la copertura di posti resisi vacanti a seguito di dimissioni, licenziamento o altro e a fronte del completo esaurimento (per avvenuta assunzione o rifiuto) delle liste approvate relative alle persone residenti o domiciliate nel territorio del comune in cui si svolgono le attività previste nel progetto e/o nei comuni limitrofi, l'Agenzia del lavoro può procedere all'inserimento di nuovi lavoratori in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 13 - Specifiche relative alle categorie dei destinatari

- 1. L'Agenzia del lavoro, in particolare l'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, può segnalare le persone in riferimento alla categoria "b".
- 2. I servizi sociali e sanitari, che possono segnalare le persone in riferimento alla categoria "c", sono:
 - il Servizio Socio-assistenziale;
 - il Servizio di Salute Mentale (U.O. Psichiatria/U.O. Psicologia);
 - il Ser.D (Servizio per le dipendenze);
 - il Servizio di Alcologia;
 - l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero di Grazia e Giustizia;
 - altri Servizi titolati alla segnalazione individuati a norma di legge.
- 3. Il cambio di categoria per i lavoratori rientranti nella tipologia "c" è possibile solo se indicato dal Servizio sociale o sanitario competente per territorio. Il servizio segnalante può indicare la deroga allo stato di disoccupazione.

- 4. Il Servizio segnalante deve dare la propria disponibilità ad operare come referente sia nei confronti degli Enti (beneficiari del finanziamento) che delle Cooperative (soggetti attuatori), al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell'Intervento, in particolare per garantire una positiva progettazione, gestione e valutazione dei percorsi lavorativi, per definire la scelta dei criteri per l'individuazione dei lavoratori, anche al fine di delineare, ove possibile, alternative occupazionali.
- Ai fini del presente Intervento si considera "caso di comprovata necessità", come previsto nelle disposizioni generali del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, solo la situazione della persona, rientrante nelle categorie dell'Intervento, che ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ma non il relativo requisito contributivo e che non percepisce la pensione sociale. In tal caso la domanda di iscrizione in lista può essere presentata fino all'età di 68 anni (68 più 364 giorni);
- 6. Sono ammessi tra i destinatari i titolari di azienda agricola non iscritti alla relativa gestione previdenziale.
- 7. Le persone rientranti nelle ulteriori 40 opportunità occupazionali, riservate a soggetti con disabilità di tipo psichico/intellettivo ed una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, sono proposte agli Enti in seguito alla individuazione delle stesse da parte dell'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del lavoro, in coerenza con le linee progettuali di inserimento lavorativo definite in base al sistema del collocamento mirato e tenendo conto dell'anzianità di iscrizione del lavoratore agli elenchi di cui alla legge 68/99.
- 8. La persona, ad eccezione del caposquadra, che non possiede i requisiti per essere iscritto nelle liste non può in alcun modo essere impiegato in questa azione nemmeno se l'Ente proponente decide di accollarsi l'intero costo del lavoro. Non rientrano tra i destinatari dell'intervento 3.3.D, le persone per le quali la Commissione Sanitaria Integrata (L.P. n. 3 art 26 del 20.03.00) ha prescritto un percorso "formativo propedeutico al collocamento mirato".
- 9. Possono accedere all'intervento 3.3.D le madri di famiglie monoparentali segnalate dai Servizi sociali. Per famiglia monoparentale si intende la famiglia composta esclusivamente dai figli e da un solo genitore.

Art. 14 - Condizionalità

- 1. Qualora i lavoratori rifiutino la proposta di un'eventuale occupazione o l'assunzione vera e propria al momento della partenza dei cantieri, dovranno darne motivazione scritta, mediante il modulo di "proposta di occupazione temporanea".
 - Il rifiuto dei lavoratori alla proposta di occupazione o all'assunzione o le dimissioni dall'impiego sono giustificati ai fini del mantenimento dell'iscrizione nelle liste dell'anno in corso e della possibilità di iscrizione nelle liste dell'anno successivo solo nei seguenti casi:
 - per motivi familiari;
 - per motivi sanitari, per i quali va allegato un certificato medico;
 - per motivi lavorativi.

Art. 15 Attività lavorative compatibili con l'Intervento

- 1. Il lavoratore occupato in Intervento 3.3.D può svolgere altre attività lavorative o tirocini purché il lavoro in Intervento 3.3.D sia prioritario e l'attività residuale sia compatibile con lo stesso. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento di altra attività lavorativa al datore di lavoro dell'Intervento 3.3.D, che, valutata la situazione, lo autorizzerà e ne darà comunicazione all'Agenzia del lavoro. Verranno valutati di volta in volta eventuali casi in cui l'attività lavorativa extra Intervento 3.3.D abbia carattere prevalente.
 - Qualora emerga che i lavoratori svolgano attività non compatibili e non autorizzate, gli stessi devono scegliere una delle due attività, pena l'interruzione del rapporto di lavoro dell'Intervento 3.3.D e l'esclusione degli stessi dalle liste per l'anno successivo; in caso di svolgimento di

attività non compatibile e non autorizzata, non sarà penalizzato finanziariamente l'Ente titolare del progetto.

Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo

- 1. Il contributo dell'Agenzia del lavoro verrà erogato agli Enti promotori come segue:
 - la prima rata alla comunicazione di inizio cantiere, che il soggetto attuatore deve inviare come previsto dall'art. 7;
 - la seconda a saldo nell'esercizio finanziario successivo, dietro presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, della documentazione di rendicontazione, che dovrà pervenire entro 4 mesi dalla fine dei lavori.
- 2. Il contributo dell'Agenzia del lavoro per i progetti pluriennali per i servizi domiciliari verrà erogato come segue:
 - la prima rata successivamente alla comunicazione di inizio cantiere, e quindi ricadrà nel primo esercizio finanziario;
 - la seconda all'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di inizio;
 - la terza a saldo nel terzo esercizio finanziario e alle condizioni indicate al comma 1.
- 3. Per tutti i progetti, la prima rata del contributo verrà erogata quando saranno impiegate tutte le opportunità complessivamente autorizzate.

Art. 17 - Formazione

- 1. Possono essere realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori, oltre a quanto obbligatoriamente previsto in ambito di sicurezza sul lavoro, possono essere realizzate anche, su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti;
- 2. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
- 3. L'Agenzia del lavoro può promuovere attività di formazione rivolta ai Coordinatori di cantiere.

Art. 18 - Attività di supporto

- 1. Allo scopo di consolidare l'azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori interessati, l'Agenzia del lavoro si rende disponibile a organizzare o partecipare ad incontri con:
 - gli Enti promotori dei progetti, le loro associazioni/consorzi e i soggetti attuatori dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell'intervento, sulla garanzia dell'autonomia operativa dei progetti nonché sul raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Sociali o Sanitari segnalanti;
 - i Servizi Sociali o Sanitari, per definire protocolli operativi.

Art. 19 - Attività di verifica

1. Allo scopo di monitorare la regolare realizzazione del progetto, in linea con i principi e le disposizioni dell'Intervento, l'Agenzia del lavoro effettua delle verifiche su ciascun cantiere/luogo di lavoro. Eventuali irregolarità verranno opportunamente segnalate all'Ente beneficiario dell'Intervento e/o al Soggetto attuatore.